CAMERA DEI DEPUTATI N. 2150

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1956 (*Stampato n.* ***509***)

Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1956

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.

ART. 2.

Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza dei valori prevista dall'articolo precedente anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.